

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5067

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCHIONI, LULLI, MARIANI, FRONER, MARANTELLI,  
SANGA, BENAMATI, FADDA, VICO**

Disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione degli incendi e la semplificazione dei requisiti prescritti per le piccole e medie imprese turistico-alberghiere

*Presentata il 20 marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge s'inserisce nel quadro dell'attività di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. L'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha previsto che le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto abbiano tempo fino al 31 dicembre 2013 per adeguarsi alla normativa antincendio.

Il differimento riguarda le strutture esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante « Approvazione della

regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, e — diversamente dalle proroghe degli scorsi anni — le attività ammesse sono limitate. Vi rientrano solo le strutture soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e che sono iscritte, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio da approvare con decreto del Ministro dell'interno entro il 27 febbraio 2012. L'intenzione è di dare tempo alle strutture che hanno iniziato l'adeguamento e che hanno raggiunto re-

quisiti minimi di sicurezza tali da poter continuare l'attività, dando loro la possibilità di programmare nel tempo la realizzazione dei restanti lavori da effettuare nel rispetto delle regole tecniche vigenti. In caso di omessa presentazione dell'istanza o di mancata ammissione al piano straordinario e per chi, pur rientrandovi, non completerà l'adeguamento entro il 31 dicembre 2012, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

A partire dal 2004 (articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001 l'adeguamento delle strutture turistico-alberghiere alla normativa antincendio è stato rinviato di anno in anno e oggi si è arrivati a una proroga di otto anni. Le continue proroghe sono tuttavia connesse alla complessità delle regole tecniche di prevenzione incendi previste dal citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

Per risolvere definitivamente il problema e per superare il regime di proroga,

l'articolo unico della presente proposta di legge prevede che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, aggiorni la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e in conformità ai metodi di gestione della sicurezza che si vanno affermando in Europa. Con il predetto aggiornamento si provvede, pertanto, alla semplificazione delle prescrizioni previste, in particolare, per le strutture fino a 50 posti letto in quanto attività a rischio non significativo e per le strutture ricettive storiche o collocate nei centri storici qualora la regola tecnica di prevenzione incendi contrasti con le disposizioni urbanistiche e di tutela architettonica vigenti. Accade infatti che le regole tecniche non considerino la peculiarità degli alberghi storici o degli alberghi inseriti in contesti quali i centri storici delle nostre città protetti da normative non solo urbanistiche ma anche di tutela architettonica per i quali, ad esempio, è praticamente impossibile inserire una scala antincendio visibile dall'esterno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e in conformità con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea, con lo scopo di semplificare i requisiti prescritti, in particolare, per le strutture ricettive fino a 50 posti letto e per le strutture ricettive storiche o collocate nei centri storici qualora la regola tecnica di prevenzione incendi contrasti con le disposizioni urbanistiche e di tutela architettonica vigenti.

€ 1,00



\*16PDL0058830\*